

False valutazioni di nuovo fuori dal penale

La Cassazione, in una sentenza depositata ieri, conferma l'orientamento meno rigoroso e rende imprescindibile un intervento delle Sezioni Unite

/ Maurizio MEOLI

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. [6916](#), depositata ieri, aderendo a quanto già affermato dalla sentenza n. 33774/2015, ribadisce che il falso valutativo, in esito alla sostituzione degli [artt. 2621](#) e [2622](#) c.c. operata dalla L. [69/2015](#), non è più previsto dalla legge come reato di **false comunicazioni sociali**.

La decisione, seppure depositata ieri, presenta come data di udienza l'8 gennaio 2016. Essa è, quindi, di qualche giorno anteriore rispetto al deposito della sentenza n. [890/2016](#), con la quale, invece, la Suprema Corte ha fornito sul tema una soluzione diametralmente **opposta**. Ne consegue che, al di là delle argomentazioni addotte a sostegno dell'una o dell'altra interpretazione, appare sempre più necessario – come peraltro affermato anche da Assonime nel Caso n. 1/2016 – un intervento risolutore da parte delle **Sezioni Unite**.

Come anticipato, la decisione in commento ritiene che sul tema prospettato occorra fornirsi continuità applicativa a quanto sostenuto dalla sentenza n. [33774/2015](#). Tale decisione, in particolare, ha evidenziato come nel passaggio alle nuove fattispecie sia stata conservata, nella tipizzazione della condotta, la sola locuzione **"fatti materiali"** non rispondenti al vero, senza alcun richiamo alle valutazioni, con esclusione, quindi, della rilevanza penale dei c.d. falsi valutativi. Tale soluzione si fonda, innanzitutto, sul canone interpretativo espresso dal brocardo latino "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit". I nuovi artt. 2621 e 2622 c.c., infatti, si inseriscono in un contesto normativo che, nell'[art. 2638](#) c.c., vede ancora un esplicito riferimento a fatti materiali ancorché oggetto di **valutazioni**.

Alla luce dei canoni ermeneutici utilizzabili ex art. 12 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale, poi, è apparso difficile pensare che, pur avendo la riforma ripreso solo la locuzione "fatti materiali non rispondenti al vero", si sia ignorato non solo l'esistenza nell'ordinamento di norme recanti lo stesso riferimento ai fatti materiali con estensione alle valutazioni, ma, soprattutto, il **dibattito esistente** al momento della disciplina introdotta nel 2002 e l'opinione di chi, in esito a quest'ultima, aveva affermato che l'espressione "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni", ivi contenuto, finiva per sancire la rilevanza penale delle valutazioni al pari di quanto prevalentemente già ritenuto in relazione al mero riferimento ai "fatti" della disposizione del 1942.

Il passaggio a una tipizzazione della condotta (sia **attiva** che **omissiva**) che mutua solo la locuzione "fatti materiali", quindi, legittima l'interpretazione che esclude la rilevanza penale dei fatti derivanti da un procedimento valutativo. E ciò è ulteriormente confermato

dalla considerazione che l'originario Ddl. attribuiva rilevanza penale alle "informazioni" **false**: espressione indubbiamente idonea a ricomprendere le valutazioni. Secondo la decisione depositata ieri sono due gli argomenti dirimenti a favore della soluzione dell'irrilevanza penale delle false valutazioni: l'adozione del riferimento ai "fatti materiali non rispondenti al vero", **senza** alcun richiamo alle valutazioni e con dispiegamento della formula anche nell'ambito della descrizione della condotta omissiva; la **lettura sistematica** rispetto alla fattispecie di cui al citato art. 2638 c.c.

E, dunque, l'estensione incriminatrice della norma si è ridotta alle appostazioni contabili che "attingono fatti economici materiali" (ad esempio, ricavi falsamente incrementati, costi non appostati, iscrizione di crediti non esigibili per fallimento dei debitori, mancata svalutazione di una partecipazione in società fallita o iscrizione di crediti da contratti fittizi), escludendo quelle prodotte da valutazioni, seppure moventi da dati oggettivi.

Fin qui la contrapposizione rispetto alla sentenza n. 890/2016 (relativa ad un'omessa svalutazione di crediti "incagliati") appare netta. Ma questa conflittualità tende a sfumare nel momento in cui si prospetta la necessità di distinguere tra le situazioni nelle quali l'associazione di un valore numerico ad una determinata realtà può essere considerata il risultato di una valutazione, da quelle in cui attraverso un'operazione di questo genere si fornisce di fatto una rappresentazione **difforme dal vero** della stessa realtà materiale. Qualora cioè il valore numerico sia esposto con modalità che ne escludano la percepibilità come esito di una valutazione, e siano pertanto idonee ad indurre in errore i terzi sulla consistenza fisica del dato materiale, può ritenersi che il falso cada in realtà su quest'ultimo, venendo ad essere integrata la fattispecie.

In pratica, si avrebbe falso valutativo non punibile quando si associa un dato numerico ad una realtà economica comunque **esistente**, mentre si rientra comunque "nel fuoco normativo" quando, tramite un'operazione di questo genere, si fornisce di fatto una rappresentazione **difforme dal vero** della stessa realtà materiale. E ciò, sottolineano i giudici di legittimità, era proprio quanto accadeva nel caso di specie, nel quale una società, dopo aver acquistato quote sociali da altra società per 38 milioni di euro, seppure in presenza di forte indebitamento della partecipata, prima indicava il valore di acquisto in bilancio e, poi, in seguito alla contestazione, nei bilanci successivi lo riduceva e iscriveva crediti verso la società cedente come certi seppure oggetto di **contenzioso**.